

SENTENZA BREVE N. 870 DEL 01/04/2011 - TAR LOMBARDIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente**

SENTENZA

ex articoli 60 e 74 codice processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 821 del 2011,
proposto da:

SSSSS/LLLLL, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Intra, con
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via V.Russo, 9;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Milano, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliati presso i suoi uffici
in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del provvedimento n 38679/2009 Imm. emesso in data 23.11.2010 dal
Questore della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in data
04.02.2011, che dispone la revoca del permesso di soggiorno n.81219AZ
destinato a scadere il 28.05.2011 e rilasciato in data 29.05.2009;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2011 il dott. Ugo
De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo
amministrativo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna la revoca del permesso di soggiorno emessa dalla
Questura di Milano dopo aver appreso che egli era stato sorpreso
nell'esercitare attività di prostituzione e che il presunto datore di
lavoro aveva affermato di non avere sue notizie da molto tempo oltre ad
essere persona priva di redditi.

Il ricorso è articolato su due motivi.

Il primo denuncia la violazione dell'articolo 3 L. 241\90 poiché il
provvedimento si fonda su circostanze imprecise dal momento che in
passato il ricorrente aveva regolarmente lavorato presso XXXXXXXXXX e
attualmente è occupato presso YYYYYYYYYY.

Il secondo lamenta la violazione dell'articolo 5, comma 5, D.lgs 286\98 e
13, comma 2 bis, DPR 394\99 oltre all'eccesso di potere per disparità di
trattamento poiché il provvedimento non ha tenuto conto del nuovo
rapporto di lavoro instaurato con la YYYYYYYY in data 20.1.2011, non
rilevando la circostanza, peraltro non adeguatamente provata

dell'esercizio della prostituzione.

La Questura di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

La circostanza dell'esercizio dell'attività di meretricio risulta dal rapporto dei Carabinieri di Bologna, e tale fatto è incompatibile con l'attività di collaboratore domestico svolta in altra città distante oltre duecento chilometri.

Se a questo aggiungiamo che il presunto datore di lavoro è persona priva di reddito ormai dal 2006 è assai probabile ritenere che il contratto di lavoro costituisce solo una copertura della reale attività di esercizio della prostituzione per ottenere il permesso di soggiorno.

La circostanza che risultino pagati i contributi previdenziali è ininfluente poiché i proventi derivanti dall'attività concretamente svolta danno ampio margine per il pagamento di contributi previdenziali necessari per dare legittimità al lavoro di copertura.

La circostanza che attualmente il ricorrente abbia sottoscritto un nuovo contratto di lavoro non rileva nel caso di specie perché la stipula del contratto è successiva al provvedimento di revoca.

Essa eventualmente potrà essere l'occasione per presentare una nuova domanda di permesso su cui l'amministrazione svolgerà autonoma istruttoria.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.

Stante la difesa solo con atto di stile da parte della Questura, appare giustificata la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 01/04/2011

(Articolo 89, co. 3, codice processo amministrativo)